

		SENT 39/2025
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA	
	composta dai signori magistrati:	
	Piero Carlo FLOREANI Presidente	
	Alessandro BENIGNI Consigliere relatore	
	Adriana DEL POZZO Prima referendaria	
	ha pronunciato la seguente	
	S E N T E N Z A	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21565 del registro di	
	segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione	
	nei confronti di:	
	Fabrizio Gessa, contumace.	
	Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, il Consigliere	
	relatore Alessandro Benigni, il rappresentante del Pubblico Mi-	
	nistero, in persona del Vice Procuratore Generale Silvio Ronci;	
	Ritenuto in	
	F A T T O	
	1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Pro-	
	curatore Regionale, a seguito della segnalazione di danno	
	1	

erariale formulata, in data 25 novembre 2019, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Prof. Fabrizio Gessa, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 156.696,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in favore del medesimo Ministero.

2. Oggetto della contestazione è la perdita patrimoniale della somma di € 174.106,74 subita dal MIUR, rispettivamente, il 21 ottobre 2019 (nella misura di € 160.223,21) e il 17 febbraio 2022 (nella misura di € €. 13.883,53) a seguito della liquidazione della medesima in favore del Sig. J.M. e dei suoi genitori (Sig. G.M. e Sig.ra S.F.) a seguito della sentenza 9 novembre 2021, n. 1253 della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato, che aveva definitivamente accertato i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei comportamenti delittuosi del medesimo, accertati definitivamente dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza 25.11.2014, n. 48967 (presente in atti).

3. Sono stati prodotti, quali elementi probatori, le sentenze definitive emesse in sede penale e in sede civile, nonché gli ordinativi di pagamento.

4. Il P.M. in udienza ha confermato la richiesta di condanna di cui in citazione.

D I R I T T O

1. Il *petitum* del presente giudizio è costituito dalla

	domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti	
	dell'odierno convenuto per i danni patiti dal MIUR in conse-	
	guenza del pagamento dell'obbligazione risarcitoria di €	
	174.106,74 (somma versata tra 21 ottobre 2019 e il 17 febbraio	
	2022); la Procura erariale ha delimitato la domanda alla minore	
	somma di € 156.696,00, ritenendo sussistente una responsabi-	
	lità omissiva, seppure minima, dell'Istituto scolastico presso cui	
	J.M. svolgeva i propri studi secondari (ancorché, in altra parte	
	della citazione afferma la difficoltà di potere nutrire sospetti sugli	
	atteggiamenti fortemente disdicevoli del Gessa, sembrando	
	quindi volere esonerare da ogni colpa l'Amministrazione) scom-	
	putando, quindi, l'importo di € 17.410,67.	
	2. Nel merito, l'azione erariale deve ritenersi fondata	
	alla stregua del materiale probatorio fornito, il quale attesta la	
	condanna definitiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università	
	e della Ricerca con la sentenza della Corte di Appello di Genova	
	9. 11. 2021, n. 1253, al risarcimento dei danni non patrimoniali	
	(nella misura, appunto, di € 174.106,74) subiti da J.M. e dai	
	suoi genitori, G.M. e S.F., a seguito delle ripetute gravissime con-	
	dotte di violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenni e	
	atti osceni in luogo pubblico compiuti dal convenuto nei con-	
	fronti di J.M., avente solo dodici anni all'epoca dei fatti.	
	La consapevolezza della propria responsabilità ammini-	
	strativa, da parte dell'odierno convenuto, già condannato per gli	
	stessi comportamenti alla pena di nove anni e sei mesi di	
	3	

reclusione con la sentenza della Corte di Appello penale di Genova 19.02.2013, n. 618, trova, del resto, conferma indiretta nella circostanza che il medesimo non abbia ritenuto di presentare deduzioni difensive né di costituirsi in giudizio, essendo evidentemente consapevole dell'assenza di margini effettivi, concreti e ragionevoli di difesa dalla contestazione sollevata.

3. La quantificazione del danno risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 - unanimemente recepito nella giurisprudenza civilistica, deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali

	decorreranno dal 17 febbraio 2022, data di liquidazione dell'ultima quota dell'importo risarcitorio.	
	4. Pertanto, va dichiarata la responsabilità amministrativo-contabile del Prof. Fabrizio Gessa per i fatti ascrittigli e la somma indicata nell'atto di citazione.	
	Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, in accoglimento della domanda, definitivamente pronunciando, condanna Fabrizio Gessa, contumace, al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), della somma di € 174.106,74 (centosettantaquattromilacentosei/74), con la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 17 febbraio 2022 fino alla data di effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata.	
	Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo complessivo di € 163,14	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.	
	Il Giudice estensore (Alessandro Benigni) F.to digitalmente	Il Presidente (Piero Carlo Floreani) F.to digitalmente
	5	

